

25 novembre 2016

parAdigmi



TERREMOTO CENTRO ITALIA
SMS solidale al 45500

Fino al 30 novembre puoi donare 2 euro inviando un SMS solidale al **45500** per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto

Prossimamente

- ◆ Corsi per Addetti al Primo Soccorso in partenza a Modena
- ◆ Corsi per Datori di lavoro - RSPP in programma a Vignola
- ◆ Corsi per lavoratori e preposti su richiesta

NOVITA' IN MATERIA DI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016 è stato pubblicato il **Decreto Legislativo n. 159 del 1° agosto 2016** che, in attuazione della **Direttiva 2013/35/UE**, fornisce le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

L'obiettivo è quello di garantire **una maggior protezione dei lavoratori**, durante le loro attività professionali, dai campi elettromagnetici nocivi.

In particolare, vengono modificati, sostituendoli, gli artt. dal 206 al 212 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ("**Testo Unico sulla sicurezza**"). Si introduce, altresì, l'art. 210 bis riguardante l'informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Per "campi elettromagnetici" si intendono: campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 Ghz.

Il nuovo decreto legislativo obbliga il datore di lavoro ad una valutazione del rischio che prenda in considerazione gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

Gli **effetti biofisici diretti** comprendono: gli effetti termici, gli effetti non termici e la corrente negli arti; mentre per gli **effetti biofisici indiretti** occorre rifarsi all'elenco previsto all'articolo 1 punto c) del presente decreto legislativo.

Come novità rispetto al Capo IV sono quindi aggiornati i limiti di esposizione e si distinguono gli effetti tra sensoriali (effetti minori che non costituiscono un rischio per la salute) e sanitari (effetti sulla salute), adottando il principio di flessibilità della direttiva che prevede la possibilità di superamento dei limiti per la protezione dagli effetti sensoriali.

Si specifica, inoltre, che i valori limite di esposizione concernono solamente le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine e l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Viene riconosciuta, poi, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'attuazione di un sistema di protezione per il personale di impianti militari operativi o che partecipi ad attività militari.

Nell'ambito della **valutazione dei rischi**, il nuovo decreto, nel confermare l'**obbligo**, da parte del datore di lavoro, di **misurare e calcolare i livelli dei campi elettromagnetici**, *prevede altresì che la valutazione, il calcolo e la misurazione debbano tener conto anche delle linee guida, delle buone prassi e, in genere, delle informazioni emanate da specifici enti del settore, nonché dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature comportanti un rischio elettromagnetico.*

La valutazione, la misurazione ed il calcolo dei campi elettromagnetici non sono obbligatori nei luoghi di lavoro aperti al pubblico, nel caso in cui si sia già proceduto ad una specifica valutazione.

Altra novità è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro privato può consentire l'accesso al documento di valutazione in tutti i casi in cui vi sia interesse ed in conformità alle disposizioni vigenti e lo può negare qualora tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali.

La parte del nuovo D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159 dedicata alle disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi (precedentemente denominata misure di prevenzione e protezione) introduce molte novità:

- In primo luogo, è ampliato lo spettro delle misure tecniche ed organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione che il datore di lavoro deve prendere in considerazione per attuare il relativo programma d'azione.
- Inoltre, il datore di lavoro è tenuto alla predisposizione di un programma d'azione che comprenda misure tecniche ed organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto ad effetti indiretti.
- Le misure previste devono essere adattate, dal datore di lavoro, oltre alla suddetta categoria di lavoratori, come già previsto, anche, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi.
- Possono essere poi adottate misure di protezione specifiche.
- Infine, nell'ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.

Per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria**, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08, il controllo medico deve essere garantito nei casi in cui sia stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di esposizione per gli effetti sensoriali oppure un'esposizione superiore ai valori limite di esposizione per gli effetti sanitari.

I controlli e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto dal lavoratore.

È infine recepito il regime di **deroghe** ma con misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva. In particolare, si prevede la facoltà, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di autorizzare la deroga, su richiesta del datore di lavoro ed in circostanze debitamente motivate, al rispetto dei valori limite di esposizione.

Questo provvedimento è entrato in vigore il **2 settembre 2016.**

RIMOZIONE AMIANTO: CREDITO DI IMPOSTA

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato l'atteso decreto finalizzato all'attribuzione del credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto. Si riporta una scheda informativa realizzata dal nostro partner ARTEMIS (www.artemisitalia.com):

SOGGETTI BENEFICIARI:

Possono beneficiare del credito d'imposta i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica assunta dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuino interventi di bonifica dell'amianto, su beni e strutture produttive ubicate sul territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

SPESE AMMISSIBILI:

Sono considerate eleggibili le **spese per la rimozione e lo smaltimento**, anche previo trattamento di impianti autorizzati, di:

- Lastre in amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- Tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- Sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Sono ammesse inoltre le **spese di consulenze professionali e perizie tecniche**, nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di € 10.000,00.

INTENSITA' CONTRIBUTO:

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **50% delle spese sostenute per gli interventi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**. Il credito spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica sia almeno pari a € 20.000. L'ammontare totale dei costi eleggibili deve essere inferiore a € 400.000. Le spese di consulenze professionali perizie tecniche sono ammesse nel limite del 10% delle spese complessive sostenute, e comunque non oltre a € 10.000 per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni, inoltre è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

SCADENZA: La domanda va presentata entro il 31 marzo 2017.

CONTROLLI A SORPRESA PER LAVORI A RISCHIO: ARRIVA UN REGOLAMENTO CHE FA DISCUTERE

Lo scorso **20 ottobre** è arrivato alla **Conferenza Stato Regioni** un regolamento già fonte di scontri e polemiche, che punta a rendere omogenei a livello nazionale i criteri già adoperati da molte regioni, per prevedere **controlli a sorpresa sul posto di lavoro**, per verificare l'**uso - abuso di alcol e di droghe**.

Vediamo in sintesi di cosa si tratta.

Intanto il regolamento, per la prima volta, fa una lista degli impieghi a **"elevato rischio per la sicurezza"** per l'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicoattive (i farmaci) e alcol.



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

Fax:
059-7703316

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net



I datori di lavoro
che hanno fatto il
corso di RSPP di 16
ore (ai sensi D.M.
16/01/97) devono
seguire il corso
d'aggiornamento
entro e non oltre
l'11 gennaio 2017
per non dover rifare
da capo il corso.

Fino al 20/01/2017
bando INAIL per
finanziamenti nel
settore agricolo.

L'elenco degli lavori a elevato rischio per la sicurezza comprende:

- Coloro impiegano **gas tossici**;
- Fabbricanti di **fuochi d'artificio**;
- **Chirurghi** e altro **personale sanitario**;
- Chi ha in **dotazione armi** (forze di polizia, militari, guardie giurate);
- **Autisti di veicoli per il trasporto di merci pericolose**;
- **Personale ferroviario e addetti alla circolazione mezzi pubblici**;
- **Controllori di volo e personale aeronautico di volo**;
- **Addetti nel settore dell'edilizia e delle costruzioni**, per lavori in quota superiori a due metri;
- **Minatori**.

Chi fa un **lavoro a rischio** può ricevere un **controlli a sorpresa** da parte del suo **datore di lavoro**, prima dell'inizio del turno di lavoro.

E se il livello di sostanza nel suo sangue è di 0,3 grammi/litro o superiore è costretto a tornarsene a casa. Si tratta di una misura abbastanza stringente, se si pensa che il limite alla guida è di 0,5, tuttavia c'è chi ancora lamenta una necessità di maggiore severità, dello 0,1, misura già adottata in molte regioni, perché *"Già con 0,2, in base a tutte le tabelle ministeriali, ci sono delle alterazioni della performance psicofisica"* sottolinea Gianni Testino, presidente della Società Italiana di Alcolologia *"L'alcol a quel livello tra l'altro riduce la percezione del rischio. Allora la domanda che dobbiamo porre è: volete che il chirurgo entri in sala per un vostro caro con lo 0,2? Vi andrebbe sapere che ha quel valore di alcol nel sangue il pilota del vostro aereo?"* e *"che succede se un ventenne è in macchina per lavoro? Quale limite deve rispettare?"*.

Bando INAIL per l'acquisto o noleggio attrezzature

L'INAIL ricorda che il **10 novembre** è iniziata la prima fase di partecipazione al bando per finanziare l'acquisto o il noleggio di trattori e macchinari capaci di ridurre le emissioni, ridurre il rumore, migliorare rendimento e sostenibilità delle aziende (*per piccole e micro imprese*).

Prima fase inserimento progetto. La fase che si concluderà **alle 18.00 del 20 gennaio 2017** dovrà essere utilizzata per registrarsi al sito INAIL, verificare requisiti della domanda e quindi salvarla per ottenere il codice identificativo che dovrà essere utilizzato nel click day.

Questo il dettaglio delle operazioni possibili:

- Accedere ai servizi online;
- Effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- Verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- Salvare la domanda inserita;
- Effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "INVIA".

Per maggiori informazioni si rimanda alla ns. Circolare del 23/08/2016.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.